

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2022, n. 1533

Istanza di riconoscimento dell'irrelevanza ai fini paesaggistici dei corsi d'acqua Pulsano e Palombaro ricadenti in zona ASI, ai sensi della DGR n. 1503 del 24 luglio 2014. Proponente: Comune di Monte Sant'Angelo. Approvazione dell'Elenco integrativo dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

L'Assessora al Paesaggio, Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.

Visti:

- il Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di approvazione del "Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 36, "legge Galli" di approvazione delle "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1999 n. 238, di approvazione del "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche", che all'Art. 2 co. 2 così recita: "I provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche già efficaci alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in vigore per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti".
- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ed in particolare l'art. 142, comma 3;
- la Legge regionale n.20 del 7 ottobre 2009, "Norme per la pianificazione paesaggistica";
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015;
- l'art. 104 delle NTA del PPTR "Aggiornamento e revisione".

Premesso che:

- in fase di redazione del PPTR la Regione Puglia ha effettuato, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett. c) del "codice", ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 ed in particolare dei beni di cui alla lett. c), ovvero "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi" delle acque pubbliche;
- l'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 prevede che "la disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4;"
- con DGR n. 1503 del 24 luglio 2014 la Regione Puglia, ha approvato l'Elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed ha contestualmente approvato i seguenti criteri per l'eventuale riconoscimento dell'irrelevanza paesaggistica di ulteriori fiumi, torrenti e corsi d'acqua individuati ai sensi dell' art. 142, comma 1, lett. c) del Codice:
 - 1. Assenza di fatto o scomparsa del corso d'acqua per cause antropiche o naturali purché l'intervento antropico non sia stato causa della perdita di paesaggi di pregio idrogeomorfologico che possano essere oggetto di recupero;
 - 2. Alterazione del corso d'acqua tale da aver causato la perdita di qualunque valore paesaggistico quando lo stesso è inserito in un contesto fortemente antropizzato;

- 3. *Deviazione di tratti di corso d'acqua dal loro percorso naturale in canali caratterizzati dalla artificializzazione degli argini;*
- 4. *Interramento di lunghi tratti del letto naturale;*
- con la medesima DGR n. 1503/2014 la Giunta ha fatto salva la possibilità di individuare i tratti dei corsi d'acqua pubblica da includere nel Reticolo Idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (RER) laddove sussista l'esigenza di connessione ecologica.

Considerato che:

- con nota prot. n. 8611 del 03.06.2022 il Comune di Monte Sant'Angelo ha trasmesso istanza di riconoscimento dell'irrilevanza ai fini paesaggistici per i tratti dei corsi d'acqua Pulsano, e Palombaro/Malpasso ricadenti in zona ASI (ex ENICHEM) in agro del comune di Monte Sant'Angelo ai sensi della DGR n. 1503 del 24 luglio 2014";
- con nota n. 5853 del 07.07.2022, nell'ambito di detto procedimento, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso al Segretariato regionale del MIC per la Puglia la "relazione tecnica e proposta di approvazione dell' Elenco integrativo dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- con nota MIC_SR-PUG_U02_08/08/2022_8990-P il Segretariato regionale ha espresso parere favorevole, condividendo le valutazioni espresse nell'istruttoria tecnica. Con al medesima nota il Segretariato Regionale ha proposto la verifica della legittimità di un immobile ricadente nella sezione ancora classificata come BP "corso d'acqua pubblico" (ID PPTR FG0092).
- con nota 7526 del 14.09.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha chiesto al Comune di Monte Sant'Angelo, di effettuare le verifiche di competenza come da richiesta del Segretario regionale in merito alla legittimità di detto immobile.
- con nota PEC del 30.09.2022, acquisita al prot. n. 8179 del 3.10.2022, il Responsabile del 3° Settore - Tecnico del Comune di Monte Sant'Angelo in riscontro alla predetta nota della Sezione, ha comunicato che "il segnalato edificio risulta realizzato a seguito del rilascio del previsto permesso di costruire", riportando le argomentazioni "a sostegno delle procedure amministrative al tempo seguite, concluse con il rilascio del permesso di costruire".

Rilevato che:

- è stato redatto, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, nel rispetto dei criteri di cui alla DGR n. 1503 del 2014, l' "Elenco integrativo dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici" (ALLEGATO B), che riporta la rappresentazione cartografica delle parti dei corsi d'acqua ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici;
- i corsi d'acqua inclusi nell'Elenco sopracitato, limitatamente alle aree rappresentate nelle cartografie di cui all'ALLEGATO B, sono i seguenti:
 - Vallone Pulsano o Scalogna (Comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo, FG);
 - Vallone Malpasso o Palombaro (Comune di Monte Sant'Angelo, FG).

Preso atto:

- del parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A);
- del parere favorevole espresso dal Segretariato regionale del MIC con nota MIC_SR-PUG_U02_08/08/2022_8990 (agli atti della sezione)

Dato atto :

- che, ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'Amministrazione Comunale in merito alla legittimità dei manufatti esistenti nella zona attualmente interessata dalla tutela paesaggistica BP "Fiumi torrenti e corsi d'acqua pubblici" (ID PPTR FG0092), la stessa con la citata nota PEC del 30.09.2022 (agli atti della Sezione), ha fornito riscontro positivo alle verifiche di legittimità richieste dal Segretariato regionale del MIC.

Ritenuto che,

- alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, in accordo con il parere espresso del Segretariato regionale del MiC per la Puglia con nota MIC_SR-PUG_U02_08/08/2022_8990-P., sussistano i presupposti di fatto e di diritto per approvare l' *"Elenco integrativo dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici"* ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*, che aggiunge ulteriori due corsi d'acqua all' elenco approvato con DGR n.1503/2014.
- occorre, al contempo, approvare l'aggiornamento degli elaborati del PPTR, ai sensi dell'art. 104 c. 2 lett. a) delle NTA del PPTR, dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell'art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009, eliminando dal BP *"Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche"* quelle parti dei corsi d'acqua ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici, e inserendo nell' UCP *"Reticolo idrografico di connessione della R.E.R."* i tratti ove sussiste l'esigenza di connessione ecologica, nei termini riportati nell'*"Elenco integrativo"*.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 – co. 4 – lett. d) della L.R. 7/1997e della DPGR 263/2021propone alla Giunta:

1. Di approvare l' *"Elenco integrativo dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici"* ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* (ALLEGATO B), che aggiunge ulteriori due corsi d'acqua all' elenco approvato con DGR n.1503/2014.
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 104 c. 2 lett. a) delle NTA del PPTR, dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell'art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009, l'aggiornamento degli elaborati del PPTR", così come da istruttoria tecnica riportata in narrativa.
3. Di dare atto che, a norma dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, *"il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni"*.
4. Di dare atto che l'*Elenco integrativo* di cui all'ALLEGATO B riporta, relativamente ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi art. 142, comma 1, lett. c), D. Lgs n. 42/2004, i tratti che sono ritenuti irrilevanti ai soli fini paesaggistici. È fatta salva ogni altra disposizione che discenda dalla iscrizione dei corsi d'acqua così individuati, negli elenchi delle acque pubbliche. Restano inoltre valide tutte le ulteriori tutele previste dal PPTR e dal codice, ancorché insistenti, in tutto o in parte, sulle medesime aree. Sono, inoltre, fatti salvi tutti i vincoli e le prescrizioni operanti in virtù di altre norme o regolamenti vigenti, in particolare la disciplina del Piano di Assetto Idrogeologico, di competenza dell'Autorità di Bacino

distrettuale dell'Appennino meridionale;

5. Di dare atto che gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR così come sopra descritti sono efficaci a seguito della pubblicazione del presente atto sul BURP.
6. Di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere all'aggiornamento degli elaborati cartografici e degli elaborati vettoriali del PPTR in formato shapefile - WGS/84 33N; gli aggiornamenti e le rettifiche saranno pubblicati in formato vettoriale e cartografico sui siti internet pugliacon.regione.puglia.it e sit.puglia.it..
7. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente, al link "<https://trasparenza.regione.puglia.it/pianificazione-e-governo-del-territorio>", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
8. Di notificare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 comma 3 della D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42., a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, agli Enti di seguito riportati:
 - Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V Tutela del Paesaggio;
 - Segretariato regionale del Ministero della Cultura;
 - - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia;
 - Provincia di Foggia;
 - Comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo ai fini della pubblicazione del relativo avviso all'Albo Pretorio;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore: (Ing. Marco CARBONARA)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica: (Arch. Vincenzo LASORELLA)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana:
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L'Assessora proponente:
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA

UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessora al Paesaggio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare l' *"Elenco integrativo dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici"* ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*, che aggiunge ulteriori due corsi d'acqua all' elenco approvato con DGR n.1503/2014.
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 104 c. 2 lett. a) delle NTA del PPTR, dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell'art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009, l'aggiornamento degli elaborati del PPTR", così come da istruttoria tecnica riportata in narrativa.
3. Di dare atto che, a norma dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, *"il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni"*.
4. Di dare atto che l'*Elenco integrativo* di cui all'ALLEGATO B riporta, relativamente ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi art. 142, comma 1, lett. c), D. Lgs n. 42/2004, i tratti che sono ritenuti irrilevanti ai soli fini paesaggistici. È fatta salva ogni altra disposizione che discenda dalla iscrizione dei corsi d'acqua così individuati, negli elenchi delle acque pubbliche. Restano inoltre valide tutte le ulteriori tutele previste dal PPTR e dal codice, ancorché insistenti, in tutto o in parte, sulle medesime aree. Sono, inoltre, fatti salvi tutti i vincoli e le prescrizioni operanti in virtù di altre norme o regolamenti vigenti, in particolare la disciplina del Piano di Assetto Idrogeologico, di competenza dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale;
5. Di dare atto che gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR così come sopra descritti sono efficaci a seguito della pubblicazione del presente atto sul BURP.
6. Di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere all'aggiornamento degli elaborati cartografici e degli elaborati vettoriali del PPTR in formato shapefile - WGS/84 33N; gli aggiornamenti e le rettifiche saranno pubblicati in formato vettoriale e cartografico sui siti internet pugliacon.regione.puglia.it e sit.puglia.it..
7. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente, al link <https://trasparenza.regione.puglia.it/pianificazione-e-governo-del-territorio>", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
8. Di notificare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 comma 3 della D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42., a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, agli Enti di seguito riportati:
 - Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V Tutela del Paesaggio;
 - Segretariato regionale del Ministero della Cultura;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia;
 - Provincia di Foggia;
 - Comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo ai fini della pubblicazione del relativo avviso all'Albo Pretorio;

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

**REGIONE
PUGLIA**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

ALLEGATO A

Codice CIFRA: AST/DEL/2022/00039

Istanza di riconoscimento dell'irrelevanza ai fini paesaggistici per i tratti dei corsi d'acqua Pulsano, Palombaro e Malpasso ricadenti in zona ASI (ex ENICHEM) in agro del comune di Monte Sant'Angelo ai sensi della DGRn. 1503 del 24 luglio 2014. Proponente: Comune di Monte Sant'Angelo. Approvazione dell'Elenco integrativo dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

PARERE TECNICO

Con nota prot. n. 8611 del 03/06/2022 il Comune di Monte Sant'Angelo ha trasmesso l'istanza di riconoscimento di irrilevanza tratti dei corsi d'acqua Pulsano e Palombaro/Malpasso ricadenti in zona ASI (ex ENICHEM). Con riferimento a detta istanza si rappresenta quanto segue.

In fase di redazione del PPTR la Regione Puglia ha effettuato, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett. c) del "codice", ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 ed in particolare dei beni di cui alla lett. c), ovvero "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche";

L'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 prevede che *"la disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero del Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4;"*

Con DGR n. 1503 del 24 luglio 2014 la Regione Puglia ha approvato l' *Elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"* (di seguito Elenco), ed ha altresì approvato i criteri per l'eventuale riconoscimento dell'irrelevanza paesaggistica di ulteriori fiumi, torrenti e corsi d'acqua individuati ai sensi dell' art. 142, comma 1, lett. c) del codice.

I criteri, approvati, dalla Giunta regionale, utilizzati per il riconoscimento dell'irrelevanza a fini paesaggistici dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche sono i seguenti:

1. Assenza di fatto o scomparsa del corso d'acqua per cause antropiche o naturali purché l'intervento antropico non sia stato causa della perdita di paesaggi di pregio idrogeomorfologico che possano essere oggetto di recupero;
2. Alterazione del corso d'acqua tale da aver causato la perdita di qualunque valore paesaggistico quando lo stesso è inserito in un contesto fortemente antropizzato;
3. Deviazione di tratti di corso d'acqua dal loro percorso naturale in canali caratterizzati dalla artificializzazione degli argini;
4. Interramento di lunghi tratti del letto naturale.

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Italia - Tel: +39 080 540 4376

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA'
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

Con la medesima DGR n. 1503/2014 la Giunta ha fatto salva la possibilità di individuare i tratti dei corsi d'acqua pubblica da includere nel Reticolo Idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (RER) laddove sussista l'esigenza di connessione ecologica.

L'istanza di riconoscimento dell'irrilevanza paesaggistica in applicazione dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 riguarda i seguenti corso d'acqua:

- Vallone Pulsano /Vallone Scalogna nei Comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo;
- Vallone Malpasso/Vallone Palombaro nel Comune di Monte Sant'Angelo.

per i tratti degli stessi ricadenti nella zona ASI (ex ENICHEM / ANIC) dei medesimi comuni.

Con nota n. 5853 del 07.07.2022, nell'ambito di detto procedimento, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso al Segretariato regionale del MiC per la Puglia la "relazione tecnica e proposta di approvazione dell' Elenco integrativo dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Con nota MIC_SR-PUG_U02_08/08/2022_8990-P (agli atti della Sezione) il Segretariato regionale ha espresso parere favorevole, condividendo le valutazioni espresse nell'istruttoria tecnica. Con la medesima nota il Segretariato Regionale ha proposto la verifica della legittimità di un immobile ricadente nella sezione ancora classificata come BP "corso d'acqua pubblico" (ID PPTR FG0092).

Con nota 7526 del 14.09.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha chiesto al Comune di Monte Sant'Angelo, di effettuare le verifiche di competenza come da richiesta del Segretario regionale in merito alla legittimità di detto immobile.

Con nota PEC del 30.09.2022, acquisita al prot. n. 8179 del 3.10.2022, il Responsabile del 3° Settore - Tecnico del Comune di Monte Sant'Angelo in riscontro alla predetta nota della Sezione, ha comunicato che *"il segnalato edificio risulta realizzato a seguito del rilascio del previsto permesso di costruire"*, riportando le argomentazioni *"a sostegno delle procedure amministrative al tempo seguite, concluse con il rilascio del permesso di costruire"*.

Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con il parere espresso dalla Segretariato regionale con nota prot. MIC_SR-PUG_U02_08/08/2022_8990-P, la scrivente Sezione ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento dell'irrilevanza ai fini paesaggistici dei corsi d'acqua in oggetto e per l'approvazione dell'**Elenco integrativo dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"**, di cui all' ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente parere tecnico, che riporta la rappresentazione cartografica dei tratti interessati e la verifica della rispondenza dello stato di fatto e di diritto ai criteri fissati dalla Giunta ai fini del riconoscimento dell'irrilevanza paesaggistica.

Si specifica che l'Elenco riporta, relativamente ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi art. 142, comma 1, lett. c), D. Lgs n. 42/2004, i tratti che sono ritenuti irrilevanti ai soli fini paesaggistici. È fatta salva ogni altra disposizione che discenda dalla iscrizione dei corsi d'acqua così individuati negli elenchi delle acque pubbliche. Restano inoltre valide tutte le

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Italia - Tel: +39 080 540 4376

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA'
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

ulteriori tutele previste dal PPTR e dal D. Lgs n. 42/2004, ancorché insistenti, in tutto o in parte sulle medesime aree. Sono, inoltre, fatti salvi tutti i vincoli e le prescrizioni operanti in virtù di altre norme o regolamenti vigenti, in particolare la disciplina del Piano di Assetto Idrogeologico, di competenza dell' Autorità di Bacino distrettuale dell'appennino meridionale.

Si precisa che, a norma dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, *"il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni"*.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Marco Carbonara

Firmato digitalmente da:
MARCO PASQUALE NICOLA
CARBONARA
Regione Puglia
Firmato il: 19-10-2022 11:44:24
Seriale certificato: 896682
Valido dal 01-02-2021 al 01-02-2024

Il Dirigente della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio
Arch. Vincenzo Lasorella



Vincenzo
Lasorella
19.10.2022
11:18:43
GMT+00:00

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Italia - Tel: +39 080 540 4376
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

ALLEGATO B

Codice CIFRA: AST/DEL/2022/00039

Elenco integrativo dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

- Vallone Pulsano o Scalogna (Comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo, FG)

Il "Vallone Pulsano" (IGM) o "Vallone Scalogna" (G.U.) (Identificato nel PPTR con id.: "FG0091") risulta iscritto al n. di ordine 91 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia approvato con Regio decreto n. 6441 del 20/12/1914 e pubblicato in G.U. n.93 del 13/04/1915. Il corso d'acqua scorre per quasi tutto il suo corso lungo il confine dei due comuni interessati, con esclusione del tratto a valle della SS 89 "Garganica".

Il Vallone di Pulsano, discende dall' altopiano "Scalogna", così denominato nelle cartografie storiche, e segue il suo corso naturale fino alla confluenza con due canali collettori che lo intersecano a monte della SS 89 "Garganica". Da questo punto in poi il corso d'acqua risulta deviato dal suo percorso storico, e rettificato ed irregimentato in un alveo interamente realizzato in calcestruzzo armato che attraversa la Zona industriale di Manfredonia – Monte Sant'Angelo (ASI Foggia). Il corso d'acqua è in più punti sormontato da opere civili ed industriali quali ponti, piastre, nastri trasportatori, condotte, binari ferroviari che ne rafforzano il carattere di opera artificiale di irregimentazione delle acque.



Fig. 1 - Ortofoto 1988 in cui si evince la presenza dell'ASI, parzialmente obliterata per motivi di sicurezza.

Occorre precisare che lo sviluppo della zona industriale è iniziato almeno dal 1969 con la costruzione del petrolchimico ANIC (Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili) e che il PRG del Consorzio ASI di Foggia è stato approvato con D.P.G.R. n. 618 del 2/4/1976. Inoltre il corso d'acqua in esame è esterno all'area del



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA'
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

D.M. 25/9/1970 (PAE 28) e del D.M. 1/8/1985 (PAE 100) che interessano il territorio di Monte Sant'Angelo.

Il tratto di corso d'acqua in esame rientra quindi pianamente nei criteri n. 2. *"Alterazione del corso d'acqua tale da aver causato la perdita di qualunque valore paesaggistico quando lo stesso è inserito in un contesto fortemente antropizzato"* e n. 3 *"Deviazione di tratti di corso d'acqua dal loro percorso naturale in canali caratterizzati dalla artificializzazione degli argini"*, di cui alla DGR n. 1503/2014.



Fig. 2 - Vista del "vallone Pulsano" dalla SS 89 "Garganica" - agosto 2012.




Fig. 3 - In bianco il tratto del Vallone Pulsano di cui si propone l'irrelevanza ai fini paesaggistici.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA'
URBANA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA



Fig. 4 – Vista aerea del tratto del Vallone Pulsano di cui si propone l'irrelevanza ai fini paesaggistici

La parte "*irrelevante ai fini paesaggistici*" è identificata nel tratto del Vallone Pulsano che si colloca a valle della SS 89 "Garganica" e che attraversa la menzionata zona industriale fino al suo sbocco a mare.

Considerato lo stato dei luoghi si ritiene che non sussista, per il corso d'acqua in esame, l'esigenza di mantenere la tutela relativa alla connessione ecologica.

- *Vallone Malpasso o Palombaro (Comune di Monte Sant'Angelo)*

Il "*Vallone Malpasso*" (IGM) o "*Vallone Palombaro*" (G.U.) (Identificato nel PPTR con id.: "FG0092") risulta iscritto al n. di ordine 92 dell'Elenco delle Acque Pubbliche delle Provincia di Foggia approvato con Regio decreto n. 6441 del 20/12/1914 e pubblicato in G.U. n.93 del 13/04/1915.

Il Vallone Palombaro, indicato come Malpasso nella cartografia IGM, discende dal promontorio del Gargano segue il suo corso naturale circa per 400m oltre il ponte che lo scavalca lungo la SS 89 "Garganica". Da questo punto in poi il corso d'acqua, che in origine non presentava uno sbocco naturale a mare, risulta irregimentato in un alveo ad andamento pressoché rettilineo che lambisce la Zona industriale di Monte Sant'Angelo (ASI Foggia). Il corso d'acqua nel tratto a valle della SS 89 è interamente rivestito in calcestruzzo armato ed è fiancheggiato in sinistra idrografica da una strada asfaltata.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA'
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA



Fig. 5 - Vista del Vallone Palombaro dalla strada che lo lambisce




Fig. 6 - Carta delle Coste dell'adriatico (1830) in cui si evince il terminale del Palombaro (in blu).

Occorre precisare che lo sviluppo della zona industriale è iniziato almeno dal 1969 con la costruzione del petrolchimico ANIC e che il PRG del Consorzio ASI di Foggia è stato approvato con D.P.G.R. n. 618 del 2/4/1976. Inoltre il corso d'acqua in esame è esterno all'area del D.M. 25/9/1970 (PAE 28) e del D.M. 1/8/1985 (PAE 100) che interessano il territorio di Monte Sant'Angelo. In particolare il D.M. 1/8/1985 "Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico del tratto di costa ed entroterra del Gargano tra Vieste e il territorio comunale di Monte S. Angelo nei comuni di Vieste, Mattinata e Monte S. Angelo" tutela l'intero tratto di costa adriatica



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA'
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

che parte da Vieste e arriva “sino alle vicinanze del complesso industriali dell’ ANIC in comune di Monte Sant’Angelo”, escludendo l’area industriale dall’area dichiarata di notevole interesse pubblico.

Il tratto di corso d’acqua in esame rientra quindi pianamente nel criterio n. 3 “Deviazione di tratti di corso d’acqua dal loro percorso naturale in canali caratterizzati dalla artificializzazione degli argini”, di cui alla DGR n. 1503/2014.

La parte “irrelevante ai fini paesaggistici” è identificata nel tratto del Vallone Palombaro che parte a circa 400m a valle della SS 89 “Garganica” in corrispondenza del tratto che lambisce la zona industriale di Monte Sant’Angelo esclusivamente per la parte infrastruttura e parzialmente attuata, fino al suo sbocco a mare così come rappresentata in fig. 7.

Considerato che l’intera sinistra idrografica è esterna alla zona ASI ed a destinazione prevalentemente agricola non interessata da trasformazioni edilizie si ritiene sussista, per il corso d’acqua in esame, l’esigenza di mantenere la tutela relativa alla connessione ecologica, anche al fine di costituire una fascia verde di rispetto della medesima zona ASI. È pertanto opportuno prevedere una zona di tutela da iscrivere nella categoria UCP “reticolo idrografico di connessione della RER” della estensione di 75 m a partire dall’asta del corso d’acqua sulla sinistra idrografica ed a fino alle aree tipizzate e attrezzate dell’ASI di Monte Sant’Angelo, sulla destra idrografica, così come rappresentata in fig. 7.



Fig. 7 - In bianco il tratto del Vallone Palombaro di cui si propone l’irrelevanza ai fini paesaggistici, in verde l’area a vincolo paesaggistico, in arancione l’UCP “Reticolo idrografico di connessione RER” proposto.